

02512-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 160/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE
ROSA PEZZULLO
GIUSEPPE DE MARZO
ELISABETTA MARIA MOROSINI
PAOLA BORRELLI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1908/2020
UP - 27/11/2020
R.G.N. 47219/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo

~~Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.~~

udito il difensore

L'avvocato (omissis) si associa alle conclusioni del Procuratore
Generale e chiede l'inammissibilità del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle
quali si riporta.

L'avvocato (omissis) insiste per l'accoglimento del ricorso.

S
a
v

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20/06/2019 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno, liquidato in 20.000,00 euro, (omissis) , in relazione al reato di atti persecutori commesso in danno della figlia (all'epoca) minore, (omissis).

2. Nell'interesse del (omissis) è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale ommesso di esaminare, sia pure parzialmente, le argomentazioni difensive sviluppate nell'atto di appello, con le quali era stata, altresì, censurata la decisione di primo grado, che aveva ignorato la memoria difensiva depositata al termine della discussione.

Proprio le critiche articolate con riferimento all'erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del Tribunale precludevano il ricorso alla motivazione *per relationem*.

In particolare, si sottolinea: a) che la deposizione della parte civile era stata caratterizzata da contraddizioni, inesattezze e falsità, oggetto di puntuale disamina, che erano state trascurate dalla Corte territoriale; b) che la deposizione della teste (omissis), madre della persona offesa, si basava su quanto riferito da quest'ultima ed era stata condizionata dal rapporto conflittuale con il compagno, quale rilevato nelle relazioni degli assistenti sociali, nella relazione del prof. (omissis) e nella consulenza del prof. (omissis); c) che, del pari, erano state trascurate le valutazioni del consulente di parte, prof. (omissis), quanto alla incapacità della persona offesa a testimoniare e alla esistenza di condotte di alienazione parentale da parte della madre; d) che la Corte d'appello aveva ommesso di pronunciarsi sulle considerazioni dedicate all'analisi delle fonti di prova nell'atto di appello e si era limitata ad indicare alcuni episodi emersi nel processo, senza effettuare alcuna valutazione al riguardo e senza considerare la spiegazione fornita dall'imputato, quanto al fatto che tali vicende si inserivano nel contesto di un difficile rapporto tra genitore e figlia; e) che, del pari, erano stati trascurati i rilievi concernenti l'assenza di un evento di danno, dal momento che, secondo quanto ammesso dalla stessa persona offesa, non vi era stato il mutamento di alcuna abitudine da parte della ragazza, che aveva condotto una vita normale e aveva mantenuto un ottimo rendimento scolastico.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevando che le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di rinnovazione dell'istruttoria da parte della Corte territoriale confermavano quanto dedotto dall'imputato, ossia

che la prima era infastidita dalla presenza del padre che cercava occasioni per vederla, incontrarla e condividere con lei alcuni momenti della vita, nel contesto di un rapporto genitoriale di non agevole gestione, nel quale il padre intendeva solo esprimere la propria volontà educativa.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta idoneità delle condotte a cagionare uno stato di ansia o di paura o a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si rileva che il riferimento della Corte territoriale al sentimento di paura della figlia, alla differenza di età e ruolo, ossia di potere tra le parti, non vale ad integrare il requisito del perdurante e grave stato di ansia richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Nel caso di specie, non solo non si era registrato alcun mutamento nelle abitudini di vita della minore, ma quest'ultima aveva sostanzialmente confermato, secondo il ricorrente, di essere piuttosto infastidita dalla sua presenza.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, sottolineando che l'imputato, visto l'esito del processo, sarà costretto ad astenersi dai comportamenti che gli sono stati attribuiti, senza che ciò implichi alcun pentimento o ripensamento, giacché egli resta convinto che il proprio comportamento fosse inevitabile per poter svolgere il proprio ruolo genitoriale. Si aggiunge che erroneamente era stata valorizzata, al fine di escludere i doppi benefici, la medesima valutazione che aveva sorretto il giudizio di bilanciamento delle circostanze.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla liquidazione del risarcimento del danno, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza effettiva del pregiudizio subito dalla persona offesa e di individuare le reali ripercussioni negative della condotta attribuita all'imputato, senza tenere conto degli elementi di temperamento rappresentati dall'assenza di connotati di aggressività verbale o fisica e del contesto conflittuale nel quale il (omissis) aveva cercato di conservare un rapporto con la figlia.

Considerato in diritto

1. I primi tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Va premesso che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o

disattesi abbiano carattere di decisività (v., ad es., Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna, Rv. 26772301).

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata.

Tutto ciò naturalmente comporta un preciso onere di deduzione del ricorrente.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 27481607).

Nella specie, il ricorrente indica tutta una serie di dedotte contraddizioni nella deposizione della persona offesa che si concentrano su episodi dei quali non si apprezza la rilevanza (ossia l'idoneità a scardinare la tenuta logica della motivazione), peraltro presentando le prime frammiste a personali valutazioni del loro significato che si riducono tutte, nella sostanza, alla riproposizione della tesi difensiva per la quale l'imputato avrebbe solo reiteratamente tentato, nell'adempimento dei doveri parentali, di superare il sentimento di ostilità della figlia, cercando di interessarsi, nonostante l'opposizione di quest'ultima, al suo percorso di vita. Identici vizi di formulazione si registrano con riguardo ai cenni

alla deposizione della madre della minore, alla valutazione degli elaborati tecnici e delle comunicazioni intercorse.

Si tratta di profili che la Corte territoriale ha analizzato, ricordando come l'antica conflittualità tra i genitori della minore aveva condotto all'intervento del Tribunale per i minorenni che aveva affidato quest'ultima in via esclusiva alla madre, sottolineando, all'esito del monitoraggio dei servizi sociali e della conclusioni della consulenza tecnica, l'esistenza di un interesse del padre per la figlia, ma stigmatizzando le inappropriate modalità di approccio.

L'intero impianto del ricorso, attraverso una farraginoso riproposizione di considerazioni svolte in appello, di brani di relazioni di consulenza e di commenti vari finisce, nella sostanza, per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, ma soprattutto per sottrarsi al tema cruciale del processo: questo non è rappresentato dalle ragioni dell'interessamento del padre nella vita della figlia, ma delle modalità disturbanti e persecutorie, caratterizzate da una tale ripetitività e assenza di interesse per gli stati d'animo della figlia (si pensi alle irruzioni nelle occasioni conviviali o sportive coinvolgenti quest'ultima) da generare un evidente turbamento in quest'ultima.

Le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale sul punto si alimentano anche dei risultati della rinnovazione istruttoria con la quale si è proceduto a sentire nuovamente (omissis) , per un doveroso scrupolo di approfondimento.

E la teste ha confermato i sentimenti di vergogna e di estremo imbarazzo, ma anche di paura per l'imprevedibilità del genitore, al quale aveva direttamente rappresentato il disagio che le sue condotte ossessive le provocavano.

Il ricorrente maschera questa realtà con considerazioni che valorizzano l'intensità e la costanza dell'interessamento e sottolineano il ruolo del genitore, ma, come detto, si sottrae al tema, centrale, delle modalità della condotta. E ciò fa anche valorizzando l'insofferenza della figlia, che, tuttavia, nella articolata e logica ricostruzione dei giudici di merito, rappresenta, ai fini del presente procedimento, il ragionevole effetto e non la causa della situazione provocata dall'imputato.

Ancora il ricorrente insiste nel ritenere che non sia stata acquisita la prova dell'evento di danno.

Ma a tacere del non equivoco contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, è sufficiente rilevare, già muovendo dall'analisi intrinseca della doglianza, che la prosecuzione delle attività ludiche e sportive o la conservazione del rendimento scolastico non sono profili incompatibili con la realizzazione della fattispecie incriminatrice che non richiede il totale annichilimento della personalità della

vittima ed è ben compatibile con tentativi di reazione alla condizione provocata dalle condotte persecutorie.

Infine, quanto al profilo psicologico è sufficiente ribadire che, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione. (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S, Rv. 27972601).

Del tutto irrilevante è, invece, una volta ricostruito il dolo nei termini sopra indicati, il movente dell'azione.

2. Inammissibile è il quarto motivo che riposa su un fraintendimento confermato dal richiamo a Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Boggione, Rv. 27916901, la quale ha affermato il principio per il quale il diniego della sospensione condizionale della pena non può essere fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, giacché quest'ultima condotta è espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio.

Nel caso in esame, i giudici di merito, chiamati dall'art. 164 cod. pen. ad esprimere una prognosi sul fatto che il colpevole si sarebbe astenuto per il futuro dal commettere ulteriori reati, hanno fondato la loro decisione non sulla negazione dei fatti da parte dell'imputato ma sull'estensione temporale della condotta e sulla sua refrattarietà a ricalibrare i rapporti con la figlia secondo le indicazioni dei consulenti sentiti.

In altre parole, non viene affatto in discussione il diritto dell'imputato di difendersi anche attraverso il silenzio o la contestazione dell'ipotesi accusatoria, ossia una mera condotta processuale, ma l'accertata, mancata presa di coscienza del carattere illecito dei comportamenti persecutori, riguardati nelle conseguenze che hanno avuto sulla vittima e senza che rilevi quello che è parso all'autore il fine ultimo delle sue azioni o ancora l'assenza di un dolo specifico (che è poi il tema introdotto in ricorso quando si osserva che l'imputato «non ha mai volutamente ferito o creato disagio alla propria figlia che ha sempre reputato la cosa più importante della sua vita»).

L'arbitrario e soggettivo convincimento che i comportamenti persecutori tenuti siano espressione di una necessità imposta (nel ricorso si qualifica il

comportamento serbato come «inevitabile») dall'esigenza di coltivare il rapporto parentale rappresenta, pertanto, in termini logicamente e giuridicamente corretti, il fondamento della prognosi operata dai giudici di merito.

Del tutto assertiva è, in conseguenza, la contraria affermazione che si legge in ricorso, secondo la quale, alla luce dell'esito del processo, il ^(omissis) «sarà 'costretto' ad astenersi da tale comportamento (motivo per il quale la prognosi ai fini dell'applicazione dell'art. 163 c.p. non può che essere favorevole)».

E, in questa prospettiva, neppure si coglie alcun errore giuridico nell'aver utilizzato gli stessi profili per giustificare l'operato giudizio di bilanciamento delle circostanze.

3. Il quinto motivo è stato oggetto di rinuncia all'udienza di discussione, con la conseguenza che diviene superfluo qualunque esame anche dell'istanza ex art. 612 cod. proc. pen.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso il 27/11/2020

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

